



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 1078/4/URSF

Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 59

“Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale”

Servizi di trasporto ferroviario passeggeri sulla linea Udine-Tarvisio Boscoverde e vv. richiesti dall'impresa ferroviaria Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l.

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria” e, in particolare, l'art. 37 che prevede che l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o sue articolazioni;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c), che individua la struttura e i compiti dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l'articolo 59 concernente limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, concernente i criteri di cui all'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare i criteri in base ai quali l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) stabilisce se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale ed eventualmente dispone le limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 528/URSF dell'11 luglio 2012, che integra e modifica il suddetto D.D. n. 203, tenendo conto sia delle indicazioni che la Commissione Europea ha fornito nella “Comunicazione interpretativa in merito ad alcune disposizioni della Direttiva 2007/58/CE” del 28 dicembre 2010 che dell'esperienza maturata dall'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari in ambito nazionale e internazionale in merito al recepimento e all'applicazione delle disposizioni previste dalla Direttiva 2007/58/CE del 28 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 901/URSF del 20 novembre 2012, con cui si è integrato il comma 2 bis dell'art.7 del D.D. 203/2010 (introdotto dal D.D. n. 528/1/URSF dell'11 luglio 2012) al fine di chiarire le modalità di riduzione dei prezzi dei biglietti ferroviari stabiliti dall'IF. In particolare si è esplicitato che l'impresa ferroviaria ha comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento le proprie politiche commerciali, richiedendo all'Organismo di Regolazione una specifica autorizzazione alla riduzione dei prezzi dei biglietti originariamente previsti e posti alla base dell'analisi dell'equilibrio economico, e che l'IF stessa, a seguito della suddetta richiesta di autorizzazione e nelle more della definizione di una necessaria nuova procedura di valutazione ex art. 59 della Legge n. 99/2009 da parte dell'URSF, potrà continuare ad operare i servizi precedentemente autorizzati solo praticando i prezzi posti alla base della decisione originaria;

VISTA la nota RFI-DCE-DCO\A0011\P\2013\0000955 del 14/05/2013 con cui il Gestore dell'Infrastruttura, in riferimento alle richieste di tracce dell'IF Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l. per servizi passeggeri in ambito nazionale per l'orario di servizio dic.2013 - dic.2014, ha chiesto all'URSF di svolgere ogni dovuto accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, comma 3, della Legge 99/2009, circa il possibile impatto dei suddetti servizi con quelli a committenza pubblica regionale;

VISTA la nota prot. 457/4/URSF del 6/6/2013 con cui l'URSF, in esito alla suddetta lettera di RFI del 14/05/2013, ha chiesto al Gestore di trasmettere il progetto orario definitivo per l'avvio del relativo procedimento istruttorio;

VISTA la nota RFI-DCE-DCO\A0011\P\2013\00001732 del 9/8/2013 con cui il Gestore ha trasmesso all'IF FUC e, per conoscenza all'URSF, il progetto orario relativo ai servizi passeggeri a committenza pubblica, con i seguenti treni:

- REG. 1880 Udine (p.7.07) – Tarvisio Boscoverde (a. 8.21/27);
- REG. 1881 Tarvisio Boscoverde (p. 10.32/50) – Udine (a. 11.58);
- REG. 1882 Udine (p. 17.17) – Tarvisio Boscoverde (a. 18.30/40);
- REG 1883 Tarvisio Boscoverde (p.19.57/20.05) – Udine (a. 21.15);

Per ognuna delle suindicate relazioni, sono previste fermate intermedie.

VISTA la nota prot. 829/4/URSF del 10/10/2013 indirizzata ad RFI con cui l'URSF, nel richiamare quanto già richiesto con suddetta nota prot. 457/4/URSF del 6/6/2013, ha chiesto al Gestore di trasmettere il progetto orario definitivo (15/12/2013 – 13/12/2014) concordato con l'IF FUC a compimento del processo di allocazione delle relative tracce, al fine di poter istruire il procedimento ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 99/2009;

VISTA la nota RFI-DCE-DCO\A0011\P\2013\0002280 del 08/11/2013 con cui il Gestore ha inviato all'IF FUC e all'URSF il progetto orario (15 dicembre 2013- 13 dicembre 2014) relativo ai servizi passeggeri lunga percorrenza richiesti dall'IF medesima con i seguenti treni:

- REG. 1880 Udine (p.7.07) – Tarvisio Boscoverde (a. 8.21/p. 8.27);
- REG. 1881 Tarvisio Boscoverde (a. 10.08/p.10.22) – Udine (a. 11.30);
- REG. 1882 Udine (p. 17.17) – Tarvisio Boscoverde (a. 18.30/p. 18.40);
- REG 1883 Tarvisio Boscoverde (a.19.57/p.20.05) – Udine (a. 21.15);

Per ognuna delle suindicate relazioni, sono previste fermate intermedie;

VISTA la nota prot.938/4/URSF del 14/11/2013 - trasmessa via PEC in data 18/11/2013 - a Trenitalia S.p.a., alla Ferrovia Udine Cividale S.r.l, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario e per conoscenza ad RFI, con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento e nominato responsabile dell'istruttoria il Dirigente della Div.1-Vigilanza e Monitoraggio dell'URSF;

VISTA la nota n. 939/4/URSF del 14/11/2013- trasmessa via PEC in data 18/11/2013 - a Trenitalia S.p.a., alla Ferrovia Udine Cividale S.r.l, alla Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, e per conoscenza ad RFI con cui il responsabile dell'istruttoria ha chiesto di fornire gli elementi necessari per effettuare l'analisi dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.D. n. 203 del 6/5/2013 (versione consolidata) entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota;

VISTA la nota prot.n. 3373 del 18/11/2013 con cui l'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l.- in esito alla comunicazione URSF del 14/11/2013 - relativamente al servizio passeggeri richiesto, ha fatto presente che:

- il servizio ferroviario programmato dall'IF Ferrovia Udine Cividale di collegamento Udine - Tarvisio Boscoverde - Villach è un collegamento transfrontaliero;
- il numero previsto di passeggeri in ambito nazionale è esiguo rispetto a quello transfrontaliero;
- la quota dei biglietti venduti ed il ricavo ipotizzato per il traffico nazionale italiano sarà modesta rispetto all'introito ipotizzato per il traffico transfrontaliero, in quanto i biglietti emessi da Trenitalia S.p.a. sono accettati (da ripartire tra l'IF FUC ed il partner austriaco);
- l'orario della tracce richieste soddisfa l'esigenza degli spostamenti con finalità turistica, confermata anche dall'adozione della composizione dei convogli (due carrozze ed un bagagliaio per il trasporto di biciclette o sci);
- le fermate previste in Italia sono: Udine, Gemona del Friuli, Venzona, Carnia, Pontebba, Ugovizza e Tarvisio Boscoverde;
- il materiale rotabile utilizzato consiste in una locomotiva E 190, due carrozze e un bagagliaio;
- il servizio è la prosecuzione, con le medesime condizioni tecniche, del progetto europeo " Micotra", oramai concluso;

VISTA la nota prot.30635 del 25/11/2013 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici - in riscontro alla nota n. 939/4/URSF del 14/11/2013, ha riconfermato gli elementi già forniti per l'avvio del servizio nel giugno 2012 con nota prot.715 del 25 luglio 2011, non essendo mutate le caratteristiche del servizio attualmente svolto (da considerarsi un prolungamento temporale del precedente) e non essendo stato rilevato alcun elemento ostativo per la riconferma dello stesso per l'orario 2013-2014. In particolare, con la pregressa nota del 25 luglio 2011 n. 715 l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione FVG ha fornito le seguenti informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario passeggeri richiesti dall'impresa ferroviaria FUC:

- i servizi ferroviari di cui trattasi sono inseriti nell'ambito del progetto Interreg "Micotra" e rientrano, per l'intera tratta, nelle competenze trasferite alla Regione FVG con il D.Lgs n.111/2004. Tale progetto riguarda, infatti, i servizi ferroviari ricompresi nell'ambito dei servizi transfrontalieri espressamente indicati dall'art.11, comma 1, lett. g) del citato D.Lgs n.111/2004 non rientranti nella competenza statale, servizi che la regione ha

successivamente qualificato e disciplinato con la L.R. n.23/2007 ed inserito nella Pianificazione regionale di settore in via di definizione;

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha oggi in essere Contratti di Servizio per la gestione dei servizi di interesse regionale sia con la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. che con la Società Trenitalia S.p.a.;
- la situazione sopra determina, a parere dell'Assessore regionale, un contesto diverso da quello disciplinato dall'art. 59 della Legge n.99/2009;
- il progetto riguarda un servizio di trasporto ferroviario rivolto principalmente alle comunità locali con caratteristiche di trasporto transfrontaliero e nasce dalla presa d'atto dell'assenza di collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia in orario diurno, a fronte della soppressione, già da qualche anno, dei collegamenti internazionali svolti da Trenitalia in collaborazione con OBB sulla relazione Venezia – Vienna;
- la Regione FVG ed il Land Carinzia, preso atto di tale situazione, hanno deciso di avviare una specifica progettualità a valere sui Programmi Interreg, di carattere sperimentale e della durata di un anno;
- il servizio sperimentale ha previsto due coppie giornaliere di treni, in orario diurno, sulla relazione Udine –Villaco: per la tratta Udine –Tarvisio, il servizio è svolto da personale della Società Ferrovie Udine Cividale, mentre sulla tratta Carinziana (Tarvisio-Villaco) lo svolgimento è assicurato da personale della Società OBB;
- i servizi per la tratta in Friuli Venezia Giulia sono stati strutturati in modo da integrarsi ai servizi in essere, evitando sovrapposizioni funzionali con questi ultimi: la Regione FVG non ha comunque rilevato criticità derivanti dall'attuazione dei servizi sperimentali;
- gli esiti della valutazione effettuata dalla Regione FVG con l'IF Trenitalia S.p.a. ha evidenziato la non interferenza del Progetto "Micotra" con i servizi attualmente eserciti da tale impresa ferroviaria, che tuttora si giova, per le tratte della sperimentazione svolte in territorio regionale, degli introiti relativi all'accesso su tali nuovi treni da parte di viaggiatori muniti di titolo di viaggio emesso da Trenitalia S.p.a.;
- l'impatto del servizio sperimentale di cui al Progetto "Micotra" risulta per Trenitalia S.p.a., tale da non pregiudicare l'equilibrio economico del Contratto di Servizio;
- la programmazione dei servizi attinenti il progetto "Micotra" prevede che, relativamente alle tratte nazionali italiana ed austriaca, restino validi i biglietti interni, ovvero i titoli attualmente emessi, ciò proprio in funzione di non gravare - con l'attuazione del progetto sperimentale - sulla sostenibilità dei servizi contrattualizzati dalla Regione con Trenitalia, nell'ottica dell'integrazione funzionale dei nuovi treni con la struttura dei servizi già in essere;
- in conclusione la Regione FVG conferma l'assenza di effetti distorsivi sui servizi in essere sulla tratta Udine – Tarvisio a fronte dell'attuazione del progetto sperimentale "Micotra".

VISTA la nota n. 2623 del 26/11/2013 con cui la Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, in risposta alla nota URSF del 14/11/2013, nel precisare che i collegamenti assicurati dal Contratto di servizio per la media e lunga percorrenza nazionale si riferiscono all'orario relativo all'anno in corso, e che tale orario subirà modifiche con il prossimo cambio orario invernale previsto per il 15 dicembre 2013, ha ipotizzato con ogni probabilità che i criteri utilizzati per disegnare le tracce del servizio universale della media e lunga percorrenza passeggeri non subiranno modifiche, affermando che la tratta richiesta dall'IF FUC non sarà utilizzata dai collegamenti sovvenzionati; ed ha altresì affermato che, stante il modello di esercizio proposto, non si riscontrano ipotesi di impatto sull'equilibrio del contratto in essere;

VISTE le note TRNIT-AD.DPS\P\2013\0062160 del 26/11/2013 (*versione non confidenziale*) e TRNIT-AD.DPS\P\2013\0062069 del 26/11/2013 (*versione confidenziale*) con cui l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.a., in risposta alle suddette note URSF del 14/11/2013, ha dichiarato che:

- i servizi programmati dall'IF Ferrovie Udine Cividale, utilizzando due coppie di treni sulla linea Udine - Tarvisio Boscoverde, con fermate intermedie a Gemona del Friuli, Venzona, Carnia, Pontebba e Ugovizza, possono incidere sui servizi che Trenitalia svolge in regime di obbligo di servizio pubblico;
- sulla relazione Udine-Tarvisio Boscoverde, Trenitalia svolge attualmente servizi di tipo regionale, richiesti dall'amministrazione regionale e disciplinati dal contratto di servizio pubblico con la regione Friuli Venezia Giulia;
- date le caratteristiche del servizio, le stazioni servite e gli orari, i nuovi servizi che FUC intende effettuare, a partire dal 15 dicembre 2013 sulla linea sopra evidenziata, si sovrappongono, almeno parzialmente, all'offerta dei collegamenti regionali attualmente oggetto del contratto di servizio sottoscritto tra Trenitalia e la Regione Friuli Venezia Giulia; contratto per il quale Trenitalia ha riportato il conto economico;

CONSIDERATO che il servizio ferroviario programmato dall'IF Ferrovia Udine Cividale di collegamento Udine - Tarvisio Boscoverde - Villach è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g) del D. Lgs n. 111 del 1/04/2004, un collegamento transfrontaliero di competenza regionale;

CONSIDERATO che il D.Lgs n.111/2004, non preclude all'Organismo di regolazione la facoltà di verificare la compatibilità dei suddetti servizi con quelli in ambito nazionale e/o locale ai fini della compromissione dell'equilibrio economico;

CONSIDERATO che, quindi, l'art.59 della Legge n.99/2009 si applica a tutti i servizi interferenti con un contratto di servizio pubblico, anche in ambito nazionale e/o locale e che l'URSF è l'Organismo competente ad esprimersi sulla compromissione dei Contratti di servizio, disponendo, se del caso, eventuali limitazioni al servizio richiesto;

CONSIDERATO che il servizio richiesto dall'IF FUC è un mero prolungamento temporale del progetto Interreg "Micotra", servizio di trasporto ferroviario di carattere transfrontaliero (tratta Udine - Tarvisio - Villach) diretto principalmente alle comunità locali;

CONSIDERATO che sia l'orario delle predette tracce richieste che l'adozione della composizione dei convogli (due carrozze ed un bagagliaio per trasporto di biciclette o di sci) sono dirette a soddisfare l'esigenza di spostamenti con finalità turistica;

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in essere Contratti di Servizio per la gestione dei servizi di interesse regionale sia con la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. che con la Società Trenitalia S.p.A;

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia non ha rinvenuto alcun elemento ostativo alla riconferma del collegamento Udine - Tarvisio (Villach) per l'orario 2013-2014;

PRESO ATTO che l'IF Ferrovie Udine Cividale ha evidenziato, tra l'altro, che la possibilità di utilizzare biglietti emessi da Trenitalia per il servizio oggetto di richiesta rende esigua la quota di biglietti venduti per il traffico nazionale italiano;

PRESO ATTO che l'IF Trenitalia, relativamente alla tipologia del servizio richiesto da FUC sulla relazione Udine - Tarvisio, ritiene che i collegamenti di tipo regionale effettuati da Trenitalia nell'ambito del relativo Contratto di servizio si sovrappongono solo in parte ai servizi programmati da FUC;

VALUTATO quanto sopra espresso, ed in particolare che l'IF FUC con i servizi sulla linea Udine - Tarvisio Boscoverde potrebbe sottrarre solo minime quote di mercato in quanto:

- il servizio proposto è di tipo transfrontaliero ed è confacente ad un'utenza turistica, ulteriore rispetto a quella prevista in fase di definizione del contratto di servizio;
- il numero di corse giornaliere è esiguo rispetto a quelle complessivamente effettuate da Trenitalia nel bacino di riferimento;
- la modalità di accesso prevista, che consente l'utilizzo dei nuovi servizi ferroviari ai passeggeri muniti di biglietti emessi dall'IF Trenitalia S.p.a., limita estremamente la quota di biglietti venduti per tragitti in ambito nazionale;

VISTA la relazione relativa al procedimento istruttorio prot.n.1077/4/URSF dell'11 dicembre 2013, che si condivide, predisposta dal responsabile dell'istruttoria Dirigente della Div.1- Vigilanza e Monitoraggio;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e allegata alla suddetta relazione relativa al procedimento istruttorio;

ADOPTA LA SEGUENTE :

DECISIONE

L'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) , ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, **a seguito della valutazione di tutte le informazioni necessarie acquisite e sulla base delle motivazioni suesposte stabilisce che:**

- lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dall'impresa Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l. sulla relazione Udine - Tarvisio Boscoverde e vv. **non compromette l'equilibrio economico** dei contratti di servizio pubblico (CdS) in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.a. titolare del CdS sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia e pertanto, **non si dispone alcuna limitazione** di cui al comma 2 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi del comma 4 dell'art.59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parti interessate possono chiedere il riesame della presente Decisione a seguito di eventuali modifiche degli elementi acquisiti, sulla base dei quali la Decisione è stata adottata.

Avverso la presente Decisione, ai sensi dell'art.37 comma 7 del D.Lgs n. 188/03, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 11 dicembre 2013

Il Direttore
Ing. Fabio CROCCOLO

